



COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

Medaglia d'Argento al Valor Civile

Medaglia d'Argento al Valor Civile DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO Nr. 20

DATA 12.05.2015

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A PRESTARE ATTIVITA' LAVORATIVA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA L. 311/2004. DETERMINAZIONI.

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno 12 del mese di Maggio alle ore 9.45 nella sede comunale si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

		PRES/	ASS
MEI SALVATORE	- Sindaco	x	
AUTIZI CLAUDIO	- Assessore	x	
CAPPARELLA STEFANO	- Assessore	x	

Presiede il Sig. MEI SALVATORE

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Picchi

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO

Premesso che il Comune di Posta con nota assunta al protocollo dell'ente al n. 1422 del 2 maggio 2015 ha richiesto l'autorizzazione all'utilizzo della dipendente di questo Comune Dott.ssa Roberta Capparella categoria D2 a svolgere attività lavorativa presso il suddetto Ente ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 al di fuori dell'orario d'ufficio;

Richiamati:

- le previsioni dell'art. 1 comma 557 della L. 311/2004 che testualmente recita: "557. I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza;
- l'orientamento applicativo Aran del 7 luglio 2005 secondo il quale l'ente locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92 comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000 e siano rispettate le previsioni di cui all' art. 1 comma 557 della L. 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato Sez. Prima n. 2141/2005 nel quale così si esprime:"L'art.1 comma 557 della L. 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte del lavoratore a tempo parziale;
- la circolare n. 2 /2005 del 21/10/2005 del Ministero dell'Interno , Dipartimento per gli affari Interni e territoriali - Direzione centrale per le autonomie - che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro" anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del del D. Lgs. n. 267/2000;
- parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego , conferma la perdurante applicabilità dell'art. . 1 comma 557 della L. 311/2004;
- le disposizioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 in base al quale "gli impieghi pubblici non sono cumulabili ,...salvo eccezioni stabilite dalle leggi speciali";

Considerato che, qualora l'utilizzazione di personale attraverso le disposizioni dell'art. 1 comma 557 della L. 311/2004 da parte dell'altro Ente avvenga tramite un contratto di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto presso l'Amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva in tema di:

- o orario giornaliero e settimanale che non può superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita , comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario , con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può che essere a tempo parziale;
- o periodo di riposo giornaliero e settimanale , deve essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due Enti;
- o ferie annuali che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo devono essere fruito dal lavoratore nello stesso periodo ovvero negli stessi periodi , se frazionate.

Tenuto pertanto conto che l'art. 1 comma 557 della L. 311/2004 possa essere considerato norma speciale e che un dipendente a tempo pieno e indeterminato può effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione con meno di 5.000 abitanti al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali,

Preso atto che la dipendente Roberta Capparella ha dichiarato la propria disponibilità e

considerato altresì che l'adesione alla richiesta non arreca pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro instaurato con il Comune di Monte San Giovanni in Sabina;

Visti il D. Lgs. n. 267/2000 e il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto altresì il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

PROPONE

Alla Giunta Comunale convocata:

1. Le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di autorizzare la dipendente Dott.ssa Roberta Capparella a tempo indeterminato categoria D2 a prestare attività aggiuntiva in favore del Comune di Posta in conformità dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e dell'art. 1 comma 557 della L. 311/2004 per n.12 ore settimanali fino al 31/07/2015;
3. di dare atto che la spesa per l'attività lavorativa aggiuntiva sarà a carico del Comune di Posta;
4. di trasmettere copia del presente atto al comune di Posta per gli adempimenti consequenziali;

IL SINDACO
(Geom. Mei Salvatore)

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART.49 1^ c. D. gs.n.267/2000
RESPONSABILE SERVIZIO-REGOLARITA' TECNICA

parere favorevole: Geom. Mei Salvatore

RAGIONIERE: REGOLARITA' CONTABILE

parere favorevole: Geom. Mei Salvatore

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta del Sindaco;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267

Con voti favorevoli, unanimi, legalmente resi, accertati e proclamati;


DELIBERA

1. Di recepire e far propria la premessa narrativa;
2. Di approvare la superiore proposta;
3. Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 134 4° comma del T.U. 267/2000;

COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA
PROVINCIA DI RIETI

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. ssa Maria Picchi)



IL SINDACO

(Mei Salvatore)



PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Della suestesa deliberazione si attesta che copia è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno
23 MAG. 2015 ai sensi e per gli effetti dell'art.124 1° c. del Decreto Lg.vo 18.8.2000, n.267, e
vi rimarrà per 15 gg.consecutivi.

Monte S. Giovanni li 23 MAG. 2015

IL MESSO COMUNALE (

Vista l'attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione è stata
affissa all'Albo Pretorio.

Monte San Giovanni li 23 MAG. 2015

IL DELEGATO DAL SEGRETARIO COM.LE

Santoni Marcella

Comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125 1° comma del Decreto
Legislativo 18.8.2000, n.267

[SI]

Comunicazione alla Prefettura ai sensi dell'art.135 1° comma del Decreto Legislativo
18.8.2000, n.267

[]

COPIA CONFORME

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

Li 23 MAG. 2015

IL delegato DAL SEGRETARIO COMUNALE Santoni Marcella

ESECUTIVITA`

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine in seguito a
pubblicazione all'Albo Pretorio senza reclami ai sensi dell'art.127 primo comma del del
Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267

..... IL SEGRETARIO COM.LE (_____)

Per comunicazione ai capigruppo senza aver ricevuto
Richiesta di controllo preventivo di legittimita` ai sensi
dell'articolo 125 del Decreto Leg.vo 18.8.000 n.267

li..... IL SEGRETARIO COM.LE (_____)